

6. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

6.1 RIORGANIZZAZIONE DELLE GESTIONI ESISTENTI PER IL SUPERAMENTO DEL MODELLO GESTIONALE PATRIMONIALE EROGATORE

Il Consiglio provinciale, con deliberazione n. 31 del 5 aprile 2012, ha adottato le linee di indirizzo per l'Organizzazione del Servizio Idrico Integrato nell'ATO Provincia di Milano improntate al superamento del dualismo gestore/erogatore attraverso l'individuazione di un soggetto gestore unitario per l'erogazione del servizio idrico integrato, conformemente ai contenuti della sentenza n. 307/09 della Corte Costituzionale. Tale società, in quanto affidataria diretta del servizio idrico integrato, dovrà essere regolata secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dalla giurisprudenza comunitaria in ordine alle società *in house providing*.

Il Consiglio provinciale dava inoltre indicazione di procedere all'accorpamento in Cap Holding S.p.A. degli attuali gestori, attraverso un processo di fusione da attuarsi nel rispetto degli artt. 2501 e segg. del codice civile. A tal fine si disponeva che, una volta condivisi gli indirizzi con la costituenda Conferenza dei Comuni, venissero indette dalle società che attualmente gestiscono il servizio (TAM SpA, TASM SpA, IANOMI Spa, IDRA PATRIMONIO SpA e CAP Holding) singole assemblee, per attivare le procedure finalizzate a tale fusione.

Da ultimo, al fine di garantire il servizio idrico integrato nel periodo necessario all'attuazione della nuova organizzazione, si richiedeva a TAM SpA, TASM SpA, IANOMI Spa, IDRA PATRIMONIO SpA, CAP Holding e Amiacque srl di proseguire, nelle forme esistenti, la gestione del servizio fino all'individuazione del "gestore integrato" e, comunque, fino al termine del 31.12.2012.

La Conferenza dei Comuni, nella seduta del 3 maggio 2012, ha espresso il proprio parere favorevole sulle linee di indirizzo per l'Organizzazione del Servizio Idrico Integrato nell'ATO Provincia di Milano approvate dal Consiglio Provinciale.

La Conferenza dei Comuni dell'ATO tenutasi in data 11 Ottobre 2012, ha espresso parere favorevole all'attuazione della deliberazione consiliare n.

PIANO D'AMBITO

31/2012 e la Giunta Provinciale, con provvedimento n. 440 del 4 Dicembre 2012, ha stabilito che, nel rispetto delle norme vigenti, l'affidamento del servizio potrà avvenire successivamente al completamento del processo di fusione dei diversi operatori. in CAP Holding S.p.A. ed a seguito dell'approvazione del nuovo statuto di CAP Holding S.p.A., che dovrà prevedere la metodologia di esercizio del controllo analogo.

Le Società CAP Holding S.p.A., I.A.NO.MI. S.p.A., T.A.M. S.p.A. e TASM S.p.A., al fine di dare attuazione al processo aggregativo come sopra richiamato, con verbali delle rispettive assemblee straordinarie dei Soci a rogito Notaio Anna Ferrelli di Milano (ns. prot. 143018 del 3 giugno 2013): per CAP Holding S.p.A. in data 19.03.2013 rep. n. 23134/10095, per I.A.NO.MI. S.p.A. in data 11.03.2013 rep. n. 23107/10078, per T.A.M. S.p.A. in data 18.03.2013 rep n. 23132/10093 e per TASM S.p.A. in data 19.03.2013 rep n. 23133/10094, hanno deliberato la fusione mediante incorporazione nella società CAP Holding S.p.A. sulla base del "progetto di fusione", con determinazione dei concambi fra i Soci delle diverse Società con riferimento ai Valori Patrimoniali del nuovo Soggetto aggregato CAP Holding SpA; della situazione patrimoniale al 31.08.2012; delle relazioni dei C.d.A. di ciascuna delle sunnominate società e della Relazione dell'esperto di cui all'art. 2501-sexies Cod. Civ.

Decorso il termine di sessanta giorni di cui all'art. 2503, primo comma, Cod. Civ., dall'iscrizione al Registro delle Imprese dell'ultima delle sopra citate delibere di approvazione del progetto di fusione e non essendo intervenute opposizioni da parte dei creditori nei termini di legge, in data 22 maggio 2013, si è addivenuti all'attuazione della suddetta fusione per incorporazione mediante la sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti delle sunnominate Società dell'Atto di fusione, rep. n. 23262, racc. n. 10176, a rogito Notaio Anna Ferrelli di Milano.

Secondo quanto stipulato nel sopra citato Atto di Fusione, gli effetti reali della fusione, in relazione a quanto previsto dall'art. 2504 bis, secondo comma, del codice civile, hanno avuto decorrenza dal giorno 1° giugno 2013; mentre ai sensi dell'art. 2504 bis, terzo comma, codice civile, le operazioni delle società incorporate sono contabilmente e fiscalmente imputate al bilancio della Società incorporante CAP Holding a decorrere dal 1° gennaio 2013, conseguentemente l'esercizio 2013 vedrà gli effetti di consoli-

PIANO D'AMBITO

damento di bilancio del nuovo Soggetto Giuridico CAP Holding individuato quale affidatario.

La società CAP Holding risulta, in conformità dei principi comunitari ribaditi dalla sentenza della Corte Costituzionale 199/12 e dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 11/2/2013 n. 762:

1. posseduta interamente da enti pubblici rappresentati esclusivamente e direttamente da enti locali, come enunciato al terzo comma dell'art.150 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
2. i soci pubblici, attraverso disposizioni statutarie esercitano un "controllo analogo" a quello che svolgono sui propri servizi garantendo in tal modo il corretto svolgimento del servizio idrico;
3. l'erogazione del servizio avviene, in via prevalente, a favore degli utenti facenti capo ai soci pubblici.

Il capitale sociale della società CAP Holding, così come risultante dagli esiti di fusione è così composto (Tab. 6.1):

TAB. 6.1 – Composizione capitale sociale CAP Holding SpA

Descrizione Soci	Prov	Quote C.Sociale	%	N° Co- muni
Comuni Provincia di Milano	MI	399.303.607	70,397	125
<i>Provincia di Milano</i>		40.636.305	7,164	
Comuni Provincia di Monza Brianza	MB	67.656.508	11,928	39
<i>Provincia di Monza Brianza</i>		7.790.915	1,374	
Comuni Provincia di Lodi	LO	31.281.136	5,515	57
<i>Provincia di Lodi</i>		1.106.214	0,195	
Comuni Provincia di Pavia	PV	13.827.379	2,438	20
Comuni Provincia di Varese	VA	2.914.739	0,514	1
Comuni Provincia di Como	CO	1.554.528	0,274	1
Azioni Proprie		1.145.266	0,202	
TOTALE CAPITALE SOCIALE		567.216.597	100	243

Successivamente:

- 1) con scrittura privata del 8 maggio 2013, depositata al repertorio 23225, raccolta 10150 del Notaio Anna Ferrelli (ns. prot 143018 del 3 giugno 2013), iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 1, in data 16/05/2013 al n.15568 serie 1T si è provveduto, conformemente alla delibera di Assemblea n. 3 del 19 marzo 2013, ad acquistare le azioni possedute dalla società Amiacque Srl ai sensi ed agli effetti dell'art.2357 del codice civile. L'assemblea ha autorizzato il CDA a provvedere ad una loro distribuzione solo ad enti locali in cui la società potrà trovarsi a svolgere in tutto o in parte il servizio idrico, salvaguardando in tal modo la assoluta proprietà pubblica del capitale sociale;
- 2) in data 19 marzo 2013 l'assemblea di CAP Holding ha adottato lo Statuto sociale con le modifiche richieste dalla Provincia di Milano in qualità di Ente Responsabile. In data 18 giugno 2013 l'assemblea, nella sua nuova costituzione, ha adottato il Regolamento per il funzionamento del Comitato di Indirizzo Strategico, predisposto dalla Provincia di Milano (prot della Provincia di Milano n. 0137123 del 27 maggio 2013);
- 3) l'art. 3 ult. comma dello Statuto sociale prevede *"La società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui al presente articolo per conto degli enti locali soci in misura non inferiore all'80% del fatturato annuo"*. L'art. 21 dello Statuto sociale, oltretutto, vincola peraltro le decisioni sul perimetro alla volontà della Assemblea;
- 4) la Società già opera sulla quasi totalità dei Comuni della Provincia e nel suo processo di consolidamento, attraverso il superamento delle gestioni residuali ancora non conformi e con operazioni di scorporo o sottoscrizione di convenzioni con gli operatori residuali presenti ed operanti sul territorio provinciale, potrà garantire:
 - a. il controllo analogo a tutti i Comuni Serviti;
 - b. la completa gestione del SII della Provincia di Milano.

La società CAP Holding SpA si presenta oggi quale soggetto unitario di cui alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 307/09, ossia soggetto che – attraverso il possesso di oltre il 97% della società Amiacque Srl – si pone quale società controllante ai sensi ed agli effetti degli artt. 2497 bis e 2359 cod. civ.

Gli altri soci di Amiacque, oltre al Comune di Milano, sono società interamente a capitale pubblico locale.

Il Consiglio Provinciale, con delibera n. 17 del 7 marzo 2013, sia in qualità di socio del futuro Gestore sia in qualità di Ente Responsabile di cui alla legge regionale 26/03, approvando il progetto di fusione, ha fatto propri e condiviso le modifiche statutarie necessarie a:

- 1) limitare fortemente l'oggetto sociale della Società e l'ambito territoriale di intervento, escludendo la possibilità di soggetti terzi – diversi dagli enti pubblici- di poter entrare nella compagine sociale;
- 2) rafforzare il ruolo dell'Assemblea dei soci quale luogo cardine nella decisione degli indirizzi strategici, nell'approvazione di documenti di pianificazione e nella verifica dell'andamento della gestione;
- 3) prevedere strumenti di raccordo tra la volontà dei soci e gli organi amministrativi con la costituzione di un Comitato composto dai Rappresentanti Legali;
- 4) prevedere quorum costitutivi e deliberativi superiori rispetto quelli stabiliti dal Codice civile sia per le assemblee ordinarie sia per le assemblee straordinarie, al fine di garantire la massima convergenza nelle decisioni da parte degli enti locali proprietari;
- 5) rafforzare le funzioni di controllo e vigilanza da parte degli enti locali attraverso momenti di verifica infrannuali.

Il controllo di cui al suddetto Statuto si coniuga con i controlli e le funzioni riconosciute dalla legge regionale alla Provincia ed all'Ufficio d'Ambito atteso che:

- A) l'Ente responsabile dell'ATO, come individuato dalla vigente normativa regionale in materia, esercita, tramite l'Ufficio d'Ambito, le funzioni allo stesso attribuite dalla normativa medesima, tra cui sono comprese:
 1. la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato;
 2. l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito e dei relativi oneri finanziari;
 3. la definizione dei contenuti della convenzione di servizio che regola i rapporti tra l'Ente responsabile dell'ATO ed il soggetto Gestore del S.I.I.;

PIANO D'AMBITO

4. la determinazione della tariffa, nei termini e nei limiti riconosciuti dalle leggi dello Stato ed in particolare dalle delibere della AEEG;
5. la vigilanza sulle attività poste in essere dal Gestore del S.I.I., nonché il controllo del rispetto della convenzione di servizio, anche nell'interesse dell'utente.

- B) L'Ufficio d'Ambito controlla l'attività del Gestore nell'ambito di riferimento al fine di verificare:
- 1) la corretta e puntuale attuazione della convenzione di servizio e del piano d'ambito di tempo in tempo vigente;
 - 2) il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dal piano d'ambito;
 - 3) l'andamento economico-finanziario della gestione, al fine di perseguire e mantenere nel tempo l'equilibrio economico-finanziario della stessa.

Il modello "in house" vede, altresì, il suo tratto distintivo nella sua gestione che permette un integrale utilizzo delle risorse tariffarie a favore dei soli interessi dei proprietari del capitale sociale, comuni e province, investendo nella gestione del servizio, nella ricerca e nel potenziamento degli investimenti.

La scelta dell'Ente locale sulle modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali, e in particolare l'opzione tra modello "in house" e ricorso al mercato, deve basarsi ora sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali, cioè:

1. valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti;
2. individuazione del modello più efficiente ed economico;
3. adeguata istruttoria e motivazione.

La motivazione di fatto e di diritto della scelta gestionale adottata sono riportate integralmente nella delibera 56 del 25 luglio 2013.

6.2 DELIBERATO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 56 DEL 25 LUGLIO 2013

Il Consiglio Provinciale ha deliberato:

- 1) *Di prendere atto dell'attività svolta dal soggetto giuridico CAP Holding SpA in ossequio alle linee di indirizzo della delibera consigliare n. 31 del 5 aprile 2012 e n. 107 del 07 dicembre 2012, in particolare dell'avvenuto completamento, in data 22 maggio 2013, dell'iter di fusione per incorporazione dei soggetti giuridici IANOMI SpA, TAM SpA e TASM SpA e delle determinazioni assunte in ambito Statutario quale operatore in house providing;*
- 2) *Di approvare quale bozza di schema di convenzione di servizio/contratto di servizio predisposta dalla Segreteria tecnica per l'Ufficio d'Ambito e per continuità alla costituenda Azienda Speciale, composta da n. 33 articoli ed allegata alla presente con la lett. A;*
- 3) *Di dare mandato all'Ufficio d'Ambito di:*
 - a. *Procedere al completamento della istruttoria, ai sensi ed agli effetti dell'art. 34, comma 20 della L. 221/2012, nei confronti della Società Cap Holding SpA al fine di verificare il rispetto delle condizioni di legge necessarie per il perfezionamento dell'affidamento, a tale soggetto giuridico, del servizio idrico integrato della Provincia di Milano termini previsti dalla citata Legge ed in particolare di verificare:*
 - i. *Che la società metta a disposizione dei soci e dell'organismo tecnico "Nucleo Direzionale" previsto dall'art. 16 - comma 14 - del Regolamento sui controlli interni della Provincia di Milano, tutta la documentazione necessaria e richiesta per l'esercizio del controllo analogo;*
 - ii. *Che è stata predisposta una bozza di Statuto della società Amiacque Srl, controllata dalla società Cap Holding Spa ai sensi degli art. 2359 e 2497 c.c. coerente con il modello dell'in house providing;*
 - iii. *Che si rispetti quanto previsto in termini quantitativi e qualitativi dal contratto/convenzione di servizio e dalla Carta dei Servizi;*
 - iv. *Che si rispetti il programma degli interventi funzionali al superamento delle procedure di infrazione comunitarie*

PIANO D'AMBITO

- n. 2009/2034/CEE e il Piano Stralcio per quanto ancora non realizzato;*
 - v. Che sia stato presentato entro il 30 settembre 2013 alla futura Azienda Speciale il piano degli investimenti ventennale complessivo del Servizio idrico integrato al fine di consentire l'impostazione del nuovo Piano d'Ambito.*
 - vi. Che sia presentato un piano Economico –finanziario prospettico per il periodo di previsto affidamento che evidenzi l'equilibrio economico finanziario del Soggetto affidatario con recepimento degli effetti di investimento previsti dal piano investimenti presentato dallo stesso.*
 - b. Procedere, "nell'eventualità di esito favorevole dell'istruttoria", all'affidamento del servizio idrico integrato nella Provincia di Milano dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2033 alla società CAP Holding SpA, con sede in Assago, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 34, c. 20 della L. 221/2012;*
 - c. Procedere al completamento del piano d'Ambito secondo le nuove indicazioni fornite dalla AEEG;*
- 4) Di rettificare il termine per il riassetto delle concessioni esistenti di cui alla delibera 107/2012 dal 31 ottobre 2013 al 31 dicembre 2013.*